



COMUNE DI FILADELFIA

Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 cap. 89814 – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 05/04/2019

Oggetto: Approvazione piano finanziario TARI e relative tariffe per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 16,00, nei locali della biblioteca comunale siti in Via P.Galluppi, regolarmente convocato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, come da referto del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione. Risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres	Ass
Maurizio De Nisi	X		Concetta Maria Raimondi	X	
Tommasino Diacò	X		Stefania Mazzotta	X	
Antonio Carchedi	X		Francesco Rondinelli	X	
Rosalba Galati	X		Giuseppe Pellegrino	X	
Anna Bartucca	X		Francesco Zoccali	X	
Bruno Giovanni Caruso	X				
Francesco Gugliotta		X			
Annalisa Rondinelli	X				

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. **Diacono Tommasino**. Assiste alla seduta il segretario dott. Antonio Grutteria.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e procede all'esame dei punti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- Il comma 639 dell'art.1 della legge n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- a decorrere dal 1/1/2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componenti IMU TASI e TARI;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- il comma 683 dell'art.1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il Regolamento Comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per Comuni di popolazione superiore a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza SUD, così come individuato da DPR 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l'indice medio sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa anche quest'ultima scelta è stata operata attenendosi a quanto previsto dal già citato D.P.R. 158/99, avvalendosi della facoltà concessa per il 2019 di intervenire sugli indici di produttività dei rifiuti con una flessibilità del 50% in più o in meno al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento tariffario statale;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza SUD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in

misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, subiscono comunque pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori avvalendosi della facoltà concessa per il 2019 di intervenire sugli indici di produttività dei rifiuti con una flessibilità del 50% in più o in meno;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D,Lgs n°504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vibo Valentia.
- Sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n.158/1999 per la determinazione delle tariffe e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti allegati alla presente;

VISTO il comma 683 dell'art.1 della l. n.147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà di stabilire le tariffe della Tari;

VISTO l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è stato fissato per il 31 marzo 2019;

Richiamata la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze relativa alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Udita la relazione dell'Assessore ai Tributi Raimondi Concetta coadiuvata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi Ruscio P., Rondinelli Francesco evidenzia come l'Amministrazione si era impegnata a ridurre i costi per i cittadini della TARI. Pellegrino sottolinea la percentuale ragguardevole della raccolta differenziata ma rileva come la qualità sia scarsa. Ritiene che il paese quest'anno sia più sporco rispetto dell'anno passato, nonostante il lodevole impegno dei ragazzi del Servizio Civile, e sollecita la maggioranza ad intervenire.

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D:Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n° 9 , astenuti n° 3 (Pellegrino G., Mazzotta S., Rondinelli F.) dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi meglio in premessa specificati che qui di seguito s'intendono integralmente riportati di:
DI APPROVARE il Piano dei Costi (Piano Finanziario) per la gestione del Servizio di raccolta e Smaltimento Rifiuti 2019 e le tariffe TARI per l'anno 2019 come risultanti dall'allegato n.1 alla presente deliberazione.

di dare atto che il costo complessivo del servizio previsto è pari ad € 567.480,28 che attualmente trova copertura integrale dalla previsione del ruolo per la riscossione della relativa tassa quantificato nello stesso importo sulla base delle tariffe di cui all'allegato n.1 alla presente;

di considerare che (dato che le previsioni di copertura integrale dei costi potrebbero subire delle modifiche nel piano finanziario e nelle tariffe) le deliberazioni tariffarie TARI potrebbero essere aggiornate successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio (art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;

di trasmettere, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione di uguale esito di quella precedente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo 267/2000